

## SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



# COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE

**Lotto 2**

Polizza All Risks n° .....

Tra: ...

Partita I.V.A./C.F.: ...

con sede in : ...

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: \_\_\_\_\_

si stipula la presente:

**POLIZZA ALL RISKS** Numero .....

Contraente : ...

Assicurato : Come da condizioni di polizza

Sede Legale : ...

Broker : RTI – Willis Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l.

Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del ...

Scadenza della copertura : Ore 24:00 del ...

Scadenze annuali: Ore 24:00 del ... di ogni anno

Frazionamento: Annuale

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

DEFINIZIONI: .....	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE .....	8
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto .....	8
Art. 2: Gestione del contratto .....	8
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede .....	9
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente .....	9
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto .....	9
Art. 6: Rinuncia al diritto di surroga .....	9
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta .....	10
Art. 8: Facoltà di recesso .....	10
Art. 9: Ispezione dei beni assicurati .....	10
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE .....	11
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI .....	11
Art. 10: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 .....	11
Art. 11: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società .....	15
Art. 12: Acquisizione di nuovi beni .....	15
Art. 13: Deroga alla regola proporzionale .....	15
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI .....	16
Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2 .....	16
Art. 15: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia .....	16
Art. 16 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro .....	18
Art. 17: Recupero delle cose rubate .....	18
CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni) .....	19
Art. 18: Esclusioni .....	19
Art. 19: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti .....	20
Art. 20: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2) .....	21
Art. 21: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2) .....	21
Art. 22: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2) .....	22
Art. 23: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1) .....	23
Art. 24: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2) .....	23
Art. 25: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2) .....	24
Art. 26: Compensazione tra partite (Sezione 1) .....	24
Art. 27: Anticipo dell'indennizzo .....	24
Art. 28: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede .....	24
Art. 29: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese .....	25
Art. 30: Trattamento dei dati .....	25
Art. 31: Disposizione finale .....	25
Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	25
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO .....	27
Individuazione delle somme e valori assicurati per singola azienda .....	30
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO .....	39

**DEFINIZIONI:**

---

Nel testo che segue, si intende per:

**Amministrazione o Azienda Contraente:** Il soggetto persona fisica o giuridica che stipula la polizza.

**Azienda Aderente o Azienda Assicurata (di seguito anche: Azienda):** ciascuna Azienda Sanitaria (ASP, AO, AOU, IRCCS, ecc.) facente parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.

**Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Acqua piovana:** i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.

**Allagamenti:** qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.

**Annualità assicurativa o periodo assicurativo:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione.

**Apparecchiature elettroniche:** qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature elettromedicali, apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.

**Atti di sabotaggio:** le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

**Atti di terrorismo:** le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

**Attività delle Aziende Assicurate:** l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

**Beni di dipendenti e utenti:** i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Azienda nonché agli utenti dei servizi erogati dall'Azienda, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Azienda.

**Beni immobili:** fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Azienda o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall'assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.

**Beni mobili:** tutto quanto di proprietà dell'Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Azienda, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Azienda o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Azienda se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili, nonché le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno.

Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà dell'Azienda o di terzi e di valore singolo superiore ad € 15.000,00.

Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 15: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**).

**Broker:** il Broker vigente ATI Willis Italia S.p.A / Kensington Risk Management S.r.l.

**Contraente:** il soggetto, persona giuridica, che stipula l'Assicurazione;

**Crollo – collasso strutturale:** il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

**Danno consequenziale:** il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

**Denaro, titoli e valori in genere:** denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell'Azienda o di terzi.



**Dolo del Contraente o dell'Assicurato:** il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Evento sismico o terremoto:** un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

**Fenomeni atmosferici:** i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.

**Fenomeni elettrici:** l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
  - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
  - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

**Franamento:** il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni.

**Franchigia:** la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

**Fuoriuscita di acqua:** la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.

**Implosione:** il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Inondazioni, alluvioni:** la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

**Lastre:** le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.

**Liquidazione del danno:** la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;



**Maremoto:** anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d'acqua marina.

**Polizza:** il documento che prova e regola l'Assicurazione.

**Primo rischio assoluto:** la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

**Regola proporzionale:** quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.

**Rischio locativo:** le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**Ricorso dei locatari:** le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.

**Scoperto:** la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.

**Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Smottamento:** lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.

**Società o Impresa:** la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

**Soggetti non considerati terzi:** il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Azienda, o di altra posizione assimilabile.

**Sovraccarico di neve:** il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.

**Valore intero:** la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

### Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

---

Per ogni Azienda assicurata, verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato e quelle economiche di ogni Azienda assicurata.

Ciascun documento di polizza riporterà, per ciascuna Azienda, i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di decorrenza e scadenza della garanzia, nonché l'importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritto dalla Azienda assicurata.

E' facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata a tutte le Singole Aziende assicurate - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.

E' altresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso/disdetta venga esercitato contemporaneamente, ovvero all'unanimità, da tutte le Aziende assicurate.

E' facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società, la prosecuzione della stessa alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006

### Art. 2: Gestione del contratto

---

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto assicurativo per tutto il tempo della durata dello stesso, comprese proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni, è affidata al broker di assicurazione ATI - Willis Italia S.p.A./Kensington Risk Management S.r.l.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione contraente, le Aziende assicurate e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla/e Impresa/e con la/e quale/i verranno stipulati i contratti assicurativi di cui al presente Capitolato, in misura pari al 5% (cinqueper cento) ricorrente dei premi imponibili.

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

---

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – nell'ipotesi di contrasto interpretativo del contratto e/o di ogni singola clausola in esso contenuto, preverrà l'interpretazione più favorevole all'Assicurato - varranno unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l'Azienda.

### **Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto**

---

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:

1. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
2. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
  - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
  - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

### **Art. 6: Rinuncia al diritto di surroga**

---

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti e gli enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate sempreché l'Assicurato non decida a sua volta di rivalersi nei confronti del responsabile.

**Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

L'assicurazione e' prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione e/o dalla Azienda assicurata.

**Art. 8: Facoltà di recesso**

---

Avvenuto un sinistro e sino al 60' giorno dalla sua denuncia, la Società può recedere dal contratto previa comunicazione da inviarsi all'Azienda a cui il sinistro si riferisce e per conoscenza a tutte le Aziende assicurate a mezzo lettera raccomandata A.R., fermo restando che detto recesso/disdetta avrà efficacia nei confronti di tutte le Aziende assicurate.

In tale caso le coperture assicurative rimarranno efficaci per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà i ratei di premio per i periodi non fruiti, al netto delle imposte.

Qualora invece i contratti abbiano una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, o esso pervenga all'Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Qualunque atto della Società, compresa la riscossione del premio o rateo di premio venuto a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come sua rinuncia a valersi della facoltà di recesso.

**Art. 9: Ispezione dei beni assicurati**

---

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

---

### Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

#### Art. 10: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

---

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:

1. beni immobili,
2. beni mobili,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,

in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni,
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico.
- y) maremoti
- z) eruzioni vulcaniche

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

**Ricorso terzi – Ricorso locatari:** la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

**Franamento, Smottamento, cedimento del terreno:** la Società indennizza i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.

**Mancato Freddo:** La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
  - fuoriuscita del fluido frigorifero e/o altre sostanze utilizzate allo scopo;
- conseguenti:
- a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
  - b) all'accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
    1. nell'impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all'impianto stesso;
    2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;
    3. nei sistemi di adduzione dell'acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

**Fenomeni / Eventi atmosferici:** nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica aperte su uno o più lati e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie .

**Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti:** la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.

Si precisa inoltre che, per singolo sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e consequenziali causati da maremoto.

**Evento sismico o terremoto:** la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 20 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

**Eruzioni Vulcaniche:** la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di Eruzioni Vulcaniche ancorché derivanti da Evento Sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da Eruzioni Vulcaniche,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto dell'eruzione vulcanica sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

A parziale deroga dell'art. 1 "Durata del contratto" che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 20 per cento del premio della SEZIONE 1 relativo alla copertura per gli Eventi Catastrofali, fermo restando che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende.

In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi:

- le spese sostenute dall'Azienda:
  - i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Azienda stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze;
  - ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossicologici" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto previsto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
  - iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
  - iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
  - v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
  - vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Azienda in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
  - vii. per la "ricerca guasti", intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua". fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.



Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Azienda e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

#### **Art. 11: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società**

---

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione e le Aziende sono esonerate), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

#### **Art. 12: Acquisizione di nuovi beni**

---

Fermo il diritto della Società' al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Azienda anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma totale attribuita, per ciascuna Azienda, alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Azienda ne avrà dato comunicazione.

#### **Art. 13: Deroga alla regola proporzionale**

---

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.

Le altre partite di polizza sono assicurate a 1° rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

## Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

### Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2

---

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
  - b1) riposti e custoditi sottochiave
  - b2) ovunque posti, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali
  - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◇ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- ◇ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◇ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedentemente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall'Azienda:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Azienda.

### Art. 15: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

---

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell'art. Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:

- ◇ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
  - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
  - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
  - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
  - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
- ◇ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;



- III. per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
- IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.
- 2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
- ◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
  - ◊ il furto con strappo,
  - ◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
- ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
- 3) La copertura assicurativa opera anche:
- ◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.

Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I. che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% minimo 5.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.

I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Per tali enti, in deroga a quanto previsto dell'articolo 16, non sarà previsto alcun reintegro automatico.

**Art. 16 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro**

---

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo e per l'insieme di tutte le Aziende Assicurate, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione e le Aziende sono esonerate).

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate salvo diversa pattuizione; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

**Art. 17: Recupero delle cose rubate**

---

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Azienda ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

## CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per tutte le sezioni)

---

### Art. 18: Esclusioni

---

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
- a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni,
  - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
  - c. mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
  - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
  - e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
- f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
  - g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
  - h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
  - i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata mente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
  - j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
  - k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
  - l. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
  - m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
  - n. difetti noti all'Azienda all'atto della stipulazione della polizza;
  - o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
  - p. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Azienda;
  - q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
  - r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 10: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
  - s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 10: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 14: Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
  - t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 1.000 metri;

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

## III. nonché:

- u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato ,
- x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni
- z. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici.

**Art. 19: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti**

---

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l'articolazione aziendale competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;  
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Azienda ne darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Azienda dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione e alle Aziende assicurate, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento

- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

E' facoltà dell'Amministrazione e delle Aziende richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora esse lo richiedano.

#### **Art. 20: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2)**

---

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Fermo quanto disciplinato dall'Art 10: Oggetto dell'Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 21: Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2)**

---

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art 22 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Azienda abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 20 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.



I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **Art. 22: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)**

---

### **CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio ed altri danni ai beni:**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:



1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
  - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
  - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.

#### **CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili:**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

#### **Art. 23: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1)**

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.

1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’art. Art. 13: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

#### **Art. 24: Pagamento dell’indennizzo (SEZIONI 1 e 2)**

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e



sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Azienda avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.

#### **Art. 25: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2)**

---

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 26: Compensazione tra partite (Sezione 1)**

---

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 13 "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

#### **Art. 27: Anticipo dell'indennizzo**

---

L'Azienda ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno, qualunque sia l'ammontare del danno.

#### **Art. 28: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede**

---

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 30%, e pertanto il disposto dell'articolo Art. 13: Deroga alla regola



proporzionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove l'Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 29: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Società mandataria
- ⇒ Compagnia ... Società mandante
- ⇒ Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%
- ⇒ Compagnia ... Quota xx%

#### **Art. 30: Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 31: Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

#### **Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al presente contratto (cd filiera) , sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

**SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO**
**VALIDO PER LE SEZIONI 1) E 2)**

Per ciascuna Azienda in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo – <b>AD ESCLUSIONE DELLE GARANZIE sub art. 10 lett l), q), x), y), z)</b> - somma maggiore di:	EURO 50.000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni (Limiti validi per ciascuna Azienda Assicurata)**

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Limite di Indennizzo Per sinistro ed anno euro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Per sinistro, se non diversamente previsto	=====		€ 25.000,00	=====
Art 10 – lett. j): Rottura lastre	===	===	€ 500,00	€ 50.000,00 per anno col limite di € 2.500,00 per singola lastra
Art 10 – lett. k): Atti socio-politici	===	===	€ 25.000,00	=====
Art 10 – lett. vii): Ricerca guasti	===	===	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. m): Fenomeni atmosferici	===	===	€ 25.000,00	=====
Fenomeni atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie	===	===	€ 25.000,00	€ 150.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. m): Grandine su fragili	===	===	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. n): Formazione di Ghiaccio e Gelo	===	===	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. o): Acqua Piovana	===	===	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. p): Fuoriuscita d'acqua	===	===	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno



Art 10 – lett. r): Allagamenti	===	===	€ 25.000,00	=====
Art 10 – lett. s): Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi	===	===	€ 25.000,00	=====
Art 10 – lett. t): Crollo/collasso strutturale	===	===	€ 25.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro ed anno
Art 10 – lett. u): Sovraccarico neve	===	===	€ 25.000,00	=====
Art 10 – lett. v): Fenomeni elettrici e/o elettronici	===	===	€ 25.000,00	=====
Art 10 lett. w) – Mancato freddo	===	===	€ 25.000,00	La somma assicurata per sinistro ed anno
Spese mantenimento attività e servizi			1 giorno con il minimo di € 2.500	=====

**Sezione 1) - RISCHI CATASTROFALI di cui all'art 10 lett. l), q), x), y), z)**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo **sinistro**, per **periodo** assicurativo e per il complesso delle **Aziende Assicurate – RELATIVAMENTE ALLE SOLE GARANZIE sub art. 10 lett l), q), x), y), z)** - somma maggiore di:

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno		Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro, periodo assicurativo e per tutte le Aziende indistintamente euro
Inondazioni e Alluvioni / Maremoti / Eruzioni vulcaniche / Evento sismico		con il minimo di euro	€ 500.000,00	€ 150.000.000,00
Sabotaggio e Terrorismo	10%	€ 25.000,00		

Per ciascuna Azienda in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo **sinistro** e per **periodo** assicurativo – **RELATIVAMENTE ALLE GARANZIE sub art. 10 lett. l), q), x), y), z)** - somma maggiore di: € 75.000.000,00

**Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili (valido per l'insieme di tutte le Aziende)**

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto in % sul danno	con il minimo di euro	Franchigia euro	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo euro
Beni mobili			€ 5.000,00	€ 750.000,00 (h)
Beni all'aperto			€ 10.000,00	€ 100.000,00 (i)
Denaro e valori custoditi sottochiave			€ 2.500,00	€ 250.000,00 (l)
Denaro e valori ovunque posti			€ 2.500,00	€ 100.000,00 (m)
Denaro e valori trasportati			€ 500,00	€ 100.000,00 (n)
Guasti da ladri			€ 5.000,00	€ 250.000,00 (o)
Beni di Dipendenti/Utenti			€ 250,00	€ 50.000,00 (p)
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori)			€ 250,00	€ 50.000,00 (q)
Beni in rame			€ 10.000,00	€ 100.000,00 (r)

<i>h =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>150.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>i =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>l =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>m =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>n =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>20.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>o =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>50.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>p =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>q =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>5.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>
<i>r =</i>	<i>di cui euro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>quale limite massimo per ogni Azienda assicurata</i>

**Per tutte le Sezioni : na = non applicato/a**

**INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI PER SINGOLA AZIENDA**


---

**ASP Agrigento**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	523.640.000,00
Beni mobili	76.880.000,00
<u>di cui:</u> Apparecchiature elettroniche / elettromed.	30.130.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art.10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Caltanissetta**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	383.670.000,00
Beni mobili	47.800.000,00
<u>di cui:</u> Apparecchiature elettroniche / elettromed.	21.340.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art.10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Catania**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	426.820.000,00
Beni mobili	86.780.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	40.050.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Enna**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	205.562.000,00
Beni mobili	57.244.700,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	39.434.700,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Messina**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	285.320.000,00
Beni mobili	22.080.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	2.930.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Palermo**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	483.552.300,00
Beni mobili	75.230.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	39.070.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Ragusa**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	242.630.000,00
Beni mobili	71.000.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	32.760.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Siracusa**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	433.010.000,00
Beni mobili	93.480.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	43.140.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ASP Trapani**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	285.253.000,00
Beni mobili	68.960.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	31.820.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art.10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AO Cannizzaro Catania**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	235.270.000,00
Beni mobili	46.470.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	21.440.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AO Papardo Piemonte Messina**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	244.790.000,00
Beni mobili	59.370.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	25.550.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AO Villa Sofia Cervello Palermo**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	256.540.000,00
Beni mobili	97.930.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	45.190.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art.10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ARNAS Garibaldi Catania**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	476.700.000,00
Beni mobili	103.920.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	59.190.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**ARNAS Civico Palermo**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	237.770.000,00
Beni mobili	66.440.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	30.660.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AU Policlinico Catania**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	372.800.000,00
Beni mobili	204.120.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	94.200.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AU Policlinico Messina**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	281.250.000,00
Beni mobili	59.630.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	27.520.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art.10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**AU Policlinico Palermo**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	240.190.000,00
Beni mobili	48.310.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	22.880.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

**IRCCS Bonino Pulejo Messina**Sezione 1:

Partite assicurate	Capitali assicurati
Beni immobili	18.940.000,00
Beni mobili	4.700.000,00
di cui: Apparecchiature elettroniche / elettromed.	2.170.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	10.000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 10 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (art. 10 p. iii)	100.000,00
Ricostruzione archivi (art. 10 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (art. 10 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (art. 10 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	300.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 14 b1	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art. 14 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 14 b3	20.000,00
Guasti da ladri - art. 14	100.000,00

---

**CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO**


---

**Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (ad esclusione delle garanzie EVENTI CATASTROFALI di cui all'art 10 lett. l), q), x), y), z) – Valori e importi complessivi)**

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili e rischio locativo	5.633.707.300,00		_____
Beni mobili (incluse apparecchiature elettr.)	1.290.344.700,00		_____
Totale premio imponibile annuo di polizza		euro	_____
Imposte		euro	_____
Totale premio lordo annuo di polizza		euro	_____

**Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI (EVENTI CATASTROFALI di cui all'art 10 lett. l), q), x), y), z) – Valori e importi complessivi)**

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili e rischio locativo - Beni mobili (incluse apparecchiature elettr.)	6.924.052.000,00		_____
Totale premio imponibile annuo di polizza		euro	_____
Imposte		euro	_____
Totale premio lordo annuo di polizza		euro	_____

**Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI – Valori e importi complessivi**

Partite assicurate	Valori complessivi	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni mobili	750.000,00		
Denaro e valori custoditi	250.000,00		
Denaro e valori ovunque posti	100.000,00		
Denaro e valori trasportati	100.000,00		
Guasti da ladri	250.000,00		
Totale premio imponibile annuo di polizza		euro	_____
Imposte		euro	_____
Totale premio lordo annuo di polizza		euro	_____
Premio Lordo Annuo Sezioni 1 e Sezione 2		euro	_____
Totale premio annuo comprese imposte (in cifre)		euro	_____
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere)		euro	_____

PAGINE DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI GARA